



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

IL VADEMECUM DEL SETTORE INSTALLAZIONE IMPIANTI

CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI

Marzo 2020

Bozza 1

VADEMECUM





1. PREMESSA

Obiettivo di questo breve vademecum è quello di fornire, per quanto possibile, alcune indicazioni pratiche in grado di assicurare operatività alle imprese. E' chiaro come non si possano avere risposte a tutte le domande anche perché l'emergenza che stiamo vivendo è eccezionale e ci sta ponendo davanti a problemi mai neanche lontanamente affrontati prima.

I suggerimenti che seguono sono pertanto il frutto di un mix tra la normativa e la giurisprudenza vigente e l'esperienza che, da qualche giorno, stiamo tutti facendo per dare risposte alle imprese. Si tratta pertanto di indicazioni alla cui elaborazione hanno contribuito tutti i colleghi che da giorni sono in prima linea e che, in parte, sono già state inviate alle nostre strutture territoriali.

E' del tutto evidente che, con l'evolvere della situazione, possono anche mutare le indicazioni da dare agli imprenditori per cui questo vademecum va considerato come una sorta di work in progress da aggiornare ogniqualvolta ve ne sarà la necessità.

Nel vademecum, in particolar modo nel capitolo 5 inerente il rapporto con i clienti, diamo indicazioni piuttosto "rigide" in merito a compiti e responsabilità di chi è proprietario di un impianto ed all'atteggiamento da tenere in merito da parte delle imprese. Questo per tutelare al massimo le imprese stesse che potrebbero trovarsi, quando l'emergenza sarà finita e la vita di tutti tornerà normale, a dover affrontare possibili contenziosi giudiziari derivanti da danni causati dal malfunzionamento di impianti non mantenuti, e non per loro responsabilità, secondo la periodicità prevista.

2. INDICAZIONI DI CARATTERE SANITARIO

Non volendo interferire con le osservazioni/interpretazioni degli esperti del settore ed ai colleghi che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro che a livello nazionale e territoriale hanno già prodotto ampia e sufficiente documentazione in merito ci limitiamo a sottolineare quelle principali:

- a) Mantenere la distanza di sicurezza (m. 1,00) dal cliente;
- b) Indossare la mascherina (se si trova ed a prescindere dalla sua efficacia). L'unica tipologia di mascherina che evita sia il contagio che l'essere contagiati è quella infermieristica (FPP2, ma probabilmente anche FPP3). Quelle che si vedono indossare dai cittadini in questi giorni sono quelle chirurgiche e servono solo per non trasmettere eventuali contagi;
- c) Usare i guanti;
- d) Smaltire correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- e) Effettuare l'intervento di manutenzione e/o di installazione senza la presenza del cliente o con il cliente a distanza di sicurezza.
- f) Per il pagamento niente contanti, ma bonifici on line.

Per una trattazione più esauriente dell'argomento rimandiamo al documento "Protocollo per la sicurezza nelle aziende" (pag. 11) che riprende quanto contenuto nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" condiviso dalle parti sociali in data 14/03/2020.

3. LE ATTIVITA' CONSENTITE

Per quanto riguarda i **riparatori di elettrodomestici** audio-video va chiarito che:

- le attività di riparazione di elettrodomestici audio-video sono consentite, in quanto non espressamente vietate dal DPCM 11 marzo 2020;
- per quanto concerne le attività commerciali sono consentite quelle relative al *"commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video, elettrodomestici"* e *"commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati"* (codice ATECO 47.4)

così come espressamente indicato nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

Sempre in tema di commercio, le attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, possono proseguire la propria attività.

Più in generale riteniamo che per quanto riguarda le attività di riparazione degli elettrodomestici siano da considerarsi consentite tutte quelle che attengono alla garanzia della sicurezza degli utenti. Ad esempio, se un qualsiasi elettrodomestico per un guasto disperde energia elettrica (quando lo tocco prendo la scossa) l'intervento di riparazione assume carattere di urgenza e va eseguito. Diverso è se da una lavatrice o da una lavastoviglie con la guarnizione rotta fuoriesce acqua; in questo caso l'intervento di riparazione non riveste carattere di urgenza in quanto il guasto non mette in pericolo l'utente e può essere tranquillamente posticipato.

Nel DPCM sopra richiamato vengono inoltre specificate le **attività di cui è stata dichiarata la sospensione. Tra queste non vi sono quelle relative alla installazione e manutenzione di impianti** le quali, relativamente agli interventi tesi a garantire la sicurezza e la funzionalità degli stessi, rientrano tra i cosiddetti "servizi pubblici essenziali" così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 146/90.

In particolare nel comma a) dell'art. 2 viene precisato che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *"l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi"*.

Pertanto, nel dover dare indicazioni ai nostri associati e considerando che, almeno a stare al testo del DPCM, tutto ciò che non è vietato è consentito, le attività di manutenzione ed installazione di impianti possono proseguire garantendo ai lavoratori, ma questo era da considerarsi sottinteso, le misure di protezione e sicurezza.

Vi è il dubbio se le attività di installazione e manutenzione impianti siano tutte da considerarsi come indispensabili e non prorogabili. A questo interrogativo non siamo in grado di fornire una risposta univoca. Se si tratta di interventi di manutenzione e/o urgenza a nostro avviso la risposta è affermativa in quanto sono interventi tesi a garantire la sicurezza di un impianto. Anche quando parliamo di installazione di impianti il nostro parere è positivo in quanto installare un impianto elettrico o termico significa garantire al cittadino la fruizione di un servizio essenziale. In pratica, tutti gli interventi rivolti al comfort casalingo (luce e riscaldamento) riteniamo siano da considerarsi assolutamente consentiti, anche se non rivestono carattere di urgenza.

Più interrogativi ci sono in merito alla installazione, ad esempio, di un impianto di antenna, un cancello motorizzato, etc.

4. IL RAPPORTO CON I LAVORATORI

Nelle FAQ del Governo, laddove si fa riferimento a chi opera in cantiere, si stabilisce che: *«nell'ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall'impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali».*

Analogo discorso può essere fatto nei confronti di un lavoratore che, pur dotato di dispositivi di protezione individuale, per paura del contagio si rifiuti di lavorare in caso di interventi presso il domicilio del cliente.

Peraltro, occorre considerare che:

- il datore di lavoro è tenuto ad applicare i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori. La garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e la messa a disposizione di specifici dispositivi di protezione individuale sono aspetti fondamentali;
- qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo (o fino al termine dell'emergenza). Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può, infatti, programmare l'utilizzo delle ferie riferite all'anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva;
- peraltro, per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell'articolazione dell'orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell'emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.

Tutto ciò considerato e benché perduri una oggettiva situazione emergenziale, è indubbio che resta in capo al lavoratore dipendente il dovere di comportarsi – per quanto possibile – in ottemperanza a quelli che sono gli obblighi contrattuali e di legge.

5. IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Numerosi cittadini/clienti, soprattutto le famiglie, stanno disdettando alle nostre imprese lavori ed interventi di manutenzione da tempo programmati per timore di contagi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e pienamente comprensibili, ma agli stessi si deve far presente a cosa si può incorrere qualora un impianto, la cui sicurezza non è stata garantita dagli interventi di manutenzione programmati, sia malfunzionante e provochi danni a persone o cose.

Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all'installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico, mentre spetta al proprietario dell'impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell'appartamento nel quale l'impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente. Il comma 2 dell'art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che *“Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”*.

Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del “proprietario dell'impianto” che, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall'impresa installatrice, si assume l'onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale.

A tal fine, in caso di disdetta da parte del proprietario dell'impianto di un intervento di manutenzione vanno fatte presente allo stesso le responsabilità cui incorre. Portiamo ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 4451 del 3 Febbraio 2016 in cui la Corte ha respinto il ricorso di una proprietaria di un immobile concesso in locazione confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo - *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è*

commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni)" e 590 (Lesioni personali colpose – "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309".) del codice penale. La proprietaria, nonostante le sollecitazioni dell'amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva infatti fatto riparare lo scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l'intossicazione degli altri condomini.

Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l'impresa deve comunque poter dimostrare l'evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l'intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l'intervento va conservata.

Tale accorgimento assume ancor più importanza quando si parla di garantire, come nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, i cosiddetti "servizi pubblici essenziali". Nel nostro caso nel comma a) dell'art. 2 della L. 146/90 si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *"l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità", nonché **la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi***".

Pertanto è innegabile che gli impiantisti, nel gestire o mantenere un impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale; addirittura, quando firmano una dichiarazione di conformità sottoscrivono un atto pubblico come un qualsiasi pubblico ufficiale.

Nel malaugurato caso di danni a persone e cose provocate dal malfunzionamento di un impianto causato dal mancato intervento manutentivo, al di là delle responsabilità del proprietario e del contenzioso che ne deriverebbe per la quasi certa decadenza della copertura assicurativa, va in qualche modo chiarito a quali conseguenze potrebbe andare incontro quella impresa che, per cause non certo ad essa imputabili, non ha potuto svolgere quel pubblico servizio richiamato dal già citato comma a) dell'art. 2 della L. 146/90.

Inoltre, le limitazioni alla possibilità di spostamento, le norme di salute e sicurezza introdotte (presenza contemporanea delle persone fisiche all'interno dei luoghi di lavoro, distanze minime da garantire, etc.) e le difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale hanno evidentemente causato dei problemi di non poco conto alle imprese per quanto riguarda la consegna dei lavori e la sospensione dell'attività nei cantieri.

Una “scappatoia” era stata individuata negli artt. 1218 (Responsabilità del debitore) e 1256 (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) del Codice Civile in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione, impossibilità di cui però deve essere provata la non imputabilità della causa all’impresa stessa. A conferma di ciò è intervenuto quanto previsto dall’art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del Decreto Legge 18/2020 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” che ha introdotto la seguente disposizione che riportiamo di seguito:

All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Va ricordato che l’art. 1218 del Codice Civile specifica che *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

In pratica, qualora vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti, relativamente al periodo di emergenza sanitaria, si potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

L’eventuale carenza di mascherine, che vanno considerate DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile, come ad esempio nei cantieri, mantenere la distanza di un metro tra un lavoratore e l’altro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, e quindi per richiedere ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

Per preservare infatti la salute del personale dipendente e/o professionale coinvolto nei lavori, è stato infatti necessario applicare il principio di precauzione previsto nei documenti per la sicurezza nella parte di *“valutazione dei rischi”*, sospendendo temporaneamente tutte quelle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.

I moduli di cui agli allegati 1 e 2 possono essere utilizzati nella comunicazione ai propri clienti, pubblici o privati, in caso di sospensione delle attività o di ritardo nella consegna dei lavori.



Infine il problema dei lavori in trasferta. Il Protocollo del 14 marzo condiviso dalle parti sociali consiglia la sospensione o l'annullamento di trasferte e viaggi di lavoro, consiglio che però va valutato tenendo conto delle esigenze specifiche dell'azienda.

In pratica, qualora la mancata effettuazione delle trasferte dei lavoratori dovesse avere effetti pesantemente negativi sulla funzionalità dell'impresa, le trasferte vanno effettuate a patto però che, naturalmente, i lavoratori siano dotati di tutti i dispositivi di protezione e che, nell'effettuazione della trasferta, vengano adottati tutti gli accorgimenti per garantire la loro sicurezza.

Il Protocollo va nello spirito di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari per il lavoro dell'impresa (ad es. spostamenti per visitare i clienti, per fini commerciali e/o di marketing), ma di garantire, in deroga alla sospensione generalizzata di tutte le attività, il "core-business" dell'impresa stessa.

Non è pertanto intenzione del Protocollo limitare in alcun modo quanto necessario allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa.

6. SOSPENSIONE TERMINI DI SCADENZA

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) all'articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) nel comma 2 prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e **atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”*.

La nostra interpretazione è che l'attestazione SOA va sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la certificazione f-gas e la qualificazione FER, tutte abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti rinnovabili. In pratica, senza essere in possesso di quelle attestazioni, certificazioni e qualificazioni gli appalti pubblici non si possono fare così come non si possono mettere le mani su impianti FER o che contengono f-gas.

Diversa interpretazione va data a nostro avviso in merito a su quelle certificazioni, come ad esempio la ISO 9001 che non sono obbligatorie, ma volontarie, e non costituiscono la condizione senza la quale un determinato lavoro non può essere svolto.



Allegato 1

FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE RINVIO CONSEGNA LAVORI

Con riferimento alle opere oggetto di affidi ed in corso di svolgimento presso _____, la scrivente IMPRESA/COSOCIETA' CONSORTILE comunica in ordine alle intervenute esigenze a carattere d'urgenza previste dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* del 9 marzo 2020 concernenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CoronaVirus) che saranno possibili significativi spostamenti delle date previste per la consegna dei predetti lavori in conseguenza delle limitazioni intervenute e possibili nuove limitazioni ad oggi non determinabili.

Questo perché le disposizioni contenute nel predetto decreto, estese poi con ulteriore DPCM del 10 marzo, hanno limitato oltre che la possibilità di spostamento e la presenza contemporanea delle persone fisiche all'interno dei luoghi di lavoro, per le distanze minime da garantire, anche la difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale.

L'IMPRESA/COSOCIETA' CONSORTILE garantisce che continuerà nell'azione di vigilanza affinché continuino ad essere adottate tutte le misure di prevenzione e sicurezza verso i propri dipendenti (nel caso di interventi in imprese commerciali e produttive aggiungere anche la dizione "il Vs. personale"), assicurando la regolare prosecuzione delle attività ove e quando possibile.



A disposizione per ogni necessità o chiarimento, con l'occasione ringraziando porgiamo

Cordiali saluti.

Allegato 2

FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE SOSPENSIONE LAVORI

Con riferimento all'intervenuto DPCM del 11 marzo '20, la scrivente impresa/società consortile comunica che al fine di preservare la salute del nostro (nel caso di interventi in imprese commerciali e produttive aggiungere anche la dizione "vostro") personale dipendente e/o professionale coinvolto nei lavori, ritiene necessario applicare il principio di precauzione previsto nei documenti per la sicurezza nella parte di "valutazione dei rischi", sospendendo temporaneamente tutte quelle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.

Siamo certi che vorrete apprezzare e condividere l'impostazione adottata, volta a garantire la maggior tutela della salute nell'interesse generale.

A disposizione per ogni necessità o chiarimento, con l'occasione ringraziando porgiamo

Cordiali saluti.



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

PROTOCOLLO SICUREZZA NELLE AZIENDE

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro, in data 14/03/2020**

15 MARZO 2020





Covid-19

Protocollo per la sicurezza nelle aziende



Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie a un protocollo raggiunto sabato 14 marzo 2020, tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. Il documento consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro. Eccoli in sintesi.

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

Controlli all'ingresso

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Limitare i contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.

Pulizia e sanificazione

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

Igiene delle mani

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Mascherine e guanti

Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.



Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.

Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.

Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni

Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Ammortizzatori sociali e ferie

Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali o se non fosse sufficiente utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Stop trasferte e riunioni

Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

Orari ingresso-uscita scaglionati

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la



verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

Roma 15 marzo 2020







